

Alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale delle A.P.S.

ATTENZIONE

Il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo settore”, entrato in vigore il 3 agosto 2017, introduce un'articolata normativa finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in materia di enti del Terzo Settore (compresa quella tributaria) configurandosi come strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del terzo settore per sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che in forma associata, perseguono il bene comune.

Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (artt. 11- comma 1, 45, 46, 47 48 e 53 del D.lgs 117/2017) , implementato su di un'unica piattaforma nazionale e reso operativo – presumibilmente - entro la fine dell'anno in corso, avrà lo scopo di superare la “frammentazione” dei tanti registri esistenti.

Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di proprio riferimento, confluiranno in primis, nel registro unico nazionale e pertanto le stesse dovranno adeguare i propri atti statutari (atto costitutivo e Statuto) alle norme contenute nel Codice D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. entro e non oltre il prossimo 2 agosto 2019.

Al fine di fornire indicazioni operative utili alle associazioni (APS e ODV) Sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it al link Dipartimento politiche della persona area tematica **Terzo settore** sono pubblicati i seguenti atti e documenti di interesse:

- 1 – D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- 2 – D.lgs. 105/2018 - “Modifiche e integrazioni al Codice del Terzo Settore”;
- 3- Le circolari del Ministero delle Politiche Sociali:
 - a. Circolare del 29/12/2017, Prot. 34 con oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”;
 - b. Circolare del 27/12/2018, Prot. 38 “Adeguamenti Statutari”;
 - c. La tabella predisposta dallo stesso Ministero recante gli articoli che le associazioni APS e ODV (già costituite alla data del 2 agosto 2017)

- dovranno tener presente per l'adeguamento dei propri statuti e/o atti costitutivi;
- d. Schema di riferimento dell'atto costitutivo e dello Statuto di una Organizzazione di Volontariato, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di Volontariato alla data del 3 agosto 2017 /data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017);
 - e. Schema di riferimento dell'atto costitutivo e dello Statuto di una Associazione di Promozione Sociale, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Associazioni di Promozione Sociale già costituite e iscritte al registro regionale delle A.P.S. alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017).

Gli schemi indicati ai punti d –e sono pubblicati al solo fine di fornire indicazioni utili sia per l'adeguamento dello Statuto e dell'atto costitutivo delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di riferimento (e costituite prima del 3 agosto 2017) che per la redazione di Statuti e atti Costitutivi conformi al dettato del Codice del Terzo Settore (per i cittadini associati già costituiti ovvero in fase di costituzione in ODV e APS dopo il 3 agosto 2017).

Nelle more dell'organizzazione e funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 11, 45, 46, 47 del D.Lgs. 117/2017), l'art. 101 commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, dispone quanto segue:

‘Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese Sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore’;

“Ai sensi del comma 3 – art. 101 del predetto D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale nell’attuale fase transitoria, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

La Circolare del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 29/12/2017 prot. 34, nel fornire le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio del codice del Terzo Settore (indicate all’art. 101 comma 2 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.) specifica che *“le iscrizioni agli attuali registri sono regolate dalle norme procedurali in essere e che la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti è condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione”*;

Quest’ultimo concetto viene opportunamente approfondito nell’ultima circolare dello stesso Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 27/12/2018 n. 38 recante *“Codice del Terzo Settore – Adeguamenti Statutari”* nella quale, ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore, in particolare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, si richiama quanto previsto dall’art. 101 c. 2 del Codice in parola, in continuità con la prima circolare del 29/12/2017, evidenziando quanto segue:

- *gli enti già costituiti alla data del 03.08.2017, devono effettuare gli adeguamenti statutari entro il 02.08.2019 (entro i ventiquattro mesi dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 ai sensi del comma 2 dell’art. 101). Cifrare la tabella riepilogativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicata al punto b) ¹;*
- *“gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, sono tenuti a conformarsi – ab origine – alle disposizioni del codice”.*

¹ Tali adeguamenti (integrazione statuto e/o atto costitutivo alle norme del nuovo codice del terzo settore) approvati con assemblea ordinaria entro il 2 agosto 2019, non incidono sulla continuità di iscrizione nel registro regionale e sono esenti dall’imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. – cifrare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 158/E/2017

Infine, per quanto riguarda la disciplina fiscale delle ONLUS (di interesse delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del punto 8 art. 10 del D.Lgs 460/1997 e delle Associazioni di Promozione sociale etc.) La stessa circolare del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenzia che tale disciplina, rimarrà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal medesimo Codice del Terzo Settore all'art. 104, commi 1 e 2 che esplicita “ *le norme di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice in parola, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali ivi previste e- comunque- non prima di un periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale (art. 45 D.lgs 117/2017). (A tal riguardo si rimanda al D.L. 148/2017 art. 5 sexties e alle correlate disposizioni relative al codice del Terzo settore contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 14/12/2017).*”

Si evidenzia, inoltre, ai fini della iscrizione nei registri regionali di proprio riferimento ai sensi dell’art. 101 c. 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. quanto segue:

Le compagini associative costituite o in fase di costituzione a partire dalla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) devono obbligatoriamente essere in possesso della documentazione statutaria (statuto e atto costitutivo) registrata presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate conforme al dettato del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.